HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Per la campagna di commercializzazione 2001/02, la produzione effettiva da considerare per l'aiuto all'olio d'oliva di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è pari a:
- 1 562 531 tonnellate per la Spagna,
- 2 591 tonnellate per la Francia,
- 404 619 tonnellate per la Grecia,
- 711 076 tonnellate per l'Italia,
- 33 613 tonnellate per il Portogallo.

- 2. Per la campagna di commercializzazione 2001/02, l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE, da pagare per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva, è pari a:
- 63,75 EUR/100 kg per la Spagna,
- 130,40 EUR/100 kg per la Francia,
- 130,40 EUR/100 kg per la Grecia,
- 100,45 EUR/100 kg per l'Italia,
- 130,40 EUR/100 kg per il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzer a ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamono applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2003.

Per i. Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione